

CAPITOLATO SPECIALE

POLIZZA RC PATRIMONIALE

Comune di Salassa

CONTRAENTE	COMUNE DI SALASSA CANAVESE
CF	03702990015
INDIRIZZO	Piazza Umberto 1°, 5 10080 – Salassa (TO)

CIG	Z532A1F001
------------	-------------------

EFFETTO: ore 24.00 del 20/11/2019

SCADENZA I RATA: ore 24.00 del 31/12/2020

SCADENZA: ore 24.00 del 31/12/2022

Situazione sinistri precedenti (dal 20/11/2014 al 24/06/2019): nessuno

La polizza RC Patrimoniale opera nella forma claims made. Ciò significa che copre i Sinistri notificati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato sia che siano usati al singolare ovvero al plurale:

Assicuratori:	l'Impresa Assicuratrice, nonché le eventuali Coassicuratrici;
Assicurato:	l'Ente pubblico o la Società Pubblica contraente il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione
Assicurazione:	il contratto di Assicurazione.
Attività Dichiarata:	quanto indicato in Polizza
Beni:	denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.
Broker:	GREEN srl Independent Insurance Broker qual mandataria incaricata dalla Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione indicato in polizza
Certificato:	il documento che prova l'assicurazione.
Danno:	qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali:	il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Danni Corporali:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Dipendente Legale:	qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato;
Franchigia:	l'importo di ciascun singolo Sinistro che non e'

coperto dal presente Certificato e che resterà pertanto a carico dell'Assicurato. In assenza di patto contrario Costi e Spese non sono soggetti alla Franchigia.

- Indennizzo:** la somma dovuta dall'impresa di assicurazione in caso di Sinistro
- Massimale:** la massima esposizione dell'Impresa di assicurazione per ogni Sinistro.
- Perdite Patrimoniali:** ogni Danno immateriale (intendendosi per tale Danno il subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e Corporali) inclusi i Danni patrimoniali e non patrimoniali.
- Periodo di Efficacia:** il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, indicata nella Polizza, e la data di scadenza indicata nel Periodo di Assicurazione nella Polizza.
- Premio:** la somma dovuta dal Contraente all'impresa Assicuratrice.
- Pubblica Amministrazione:** Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
- Responsabilità Amministrativa:** la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un Danno o Perdite Patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
- Responsabilità Amministrativa -Contabile:** la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di Beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato
-

una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Responsabilità Civile:

la responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la Responsabilità Civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

Sinistro:

comunicazione scritta all'impresa Assicuratrice di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del codice civile italiano, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il contraente deve comunicare per iscritto all'Impresa di assicurazione l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

Art. 3 - Periodicità e mezzi di pagamento del Premio

Il Premio è dovuto con periodicità annuale.

Frazionamenti del Premio potranno essere concordati di volta in volta tra l'Assicurato e il Contraente e l'impresa di assicurazione e saranno richiamati nella Polizza.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Gli unici mezzi di pagamento del premio consentiti agli assicuratori sono i seguenti: bonifici bancari, assegni circolari a favore degli assicuratori o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.

Art.4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Variazione del Rischio

A) Aggravamento del Rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di assicurazione di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.).

B) Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, l'impresa di assicurazione è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, all'impresa oppure al broker indicato nel certificato, entro 15 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- (a) ricevimento di informazione di garanzia;
- (b) formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 c.c.).

Art. 7 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'impresa ed il contraente possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 – Durata e Cessazione del contratto (Periodo di Assicurazione)

L'assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Se l'Assicurazione è stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

È fatto comunque salvo l'obbligo degli Assicuratori di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione o rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto. Tale obbligo non potrà protrarsi oltre tre mesi dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi.

Art. 9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato.

Art. 10 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non regolato da questo contratto, valgono le norme di legge.

Art. 12 – Legittimazione

Si prende atto che il presente Certificato viene stipulato dall'Ente esclusivamente nel proprio interesse.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art.13 — Oggetto dell'Assicurazione

A) Responsabilità Civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile e professionale, derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni commessi dalle cariche indicate in Polizza e di cui gli stessi debbano rispondere a norma di legge (inclusi i casi in cui non debbano rispondere stante l'accertamento della colpa lieve) e nell'esercizio dell'Attività dichiarata nel Certificato.

L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'Assicurato stesso. Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato è tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- ☐ il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- ☐ il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.

La surrogazione dell'assicuratore nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'assicurato è limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.

Art. 14 – Estensioni di copertura

A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi

La garanzia comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'assicurato.

B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale.

Limitatamente a tali perdite l'assicurazione opera, alla luce della natura privatistica del rapporto di lavoro, anche per la responsabilità contrattuale derivante all'assicurato da un provvedimento dichiarato illegittimo.

Il massimale per sinistro costituisce anche la massima esposizione della Società indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

C) Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Assicurato stesso presso altri enti.

D) Perdite Patrimoniali e danni conseguenti all'attività di cui ai D.Lgs.81/2008 (e previgenti 626/1994 e 494/1996)

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni del Certificato, è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le Perdite Patrimoniali cagionate a terzi e derivanti da violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti di cui l'Assicurato deve rispondere incaricati per le funzioni di:

1. Datore di lavoro e/o Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del precedente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del precedente Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Datore di Lavoro - Dirigente - Preposto - Medico Competente - Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
4. Committente - Responsabile dei lavori - Coordinatore per la Progettazione
- Coordinatore per l'Esecuzione; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,

CON ESCLUSIONE DELLE SANZIONI PER LE QUALI È VIETATA LA COPERTURA ASSICURATIVA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D. LGS. 7/9/2005 N° 209;

E) Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti di cui l'Assicurato deve rispondere, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

F) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs 196/2003 e regolamento Europeo Privacy UE 2016/679.

La garanzia comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. la garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'assicurazione. la garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del d.lgs 196/2003 e regolamento europeo privacy UE

2016/679 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c. e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.. l'assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'assicurato o alle persone di cui o con cui l'assicurato deve rispondere.

G) Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013).

La garanzia comprende le Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica.

Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.

Gli stessi soggetti, se amministratori o dipendenti della Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.

LA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA È PRESTATATA ENTRO IL LIMITE DI EURO 500.000,00 PER SINISTRO, CON IL MASSIMO DI EURO 1.000.000,00 PER ANNO ASSICURATIVO.

H) Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012)

La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l'Assicurato deve rispondere - incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

I) Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge

Ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 137 Agosto 2012 sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio

Art. 15 – Limiti di Indennizzo

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato in polizza per ciascun sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati dall'assicurato nello stesso periodo.

Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una franchigia per sinistro e/o in aggregato annuo.

Art. 16 – Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i Danni conseguenti a:

- A. DANNI CORPORALI E DANNI MATERIALI DI QUALSIASI TIPO, SMARRIMENTO, DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI DENARO, DI PREZIOSI O TITOLI AL PORTATORE, NONCHÉ PER I DANNI DERIVANTI DA SOTTRAZIONE DI COSE, FURTO, RAPINA OD INCENDIO;
- B. ATTI OD OMISSIONI DA PARTE DI, O DANNI O RECLAMI NOTIFICATI ALL'ASSICURATO IN EPOCA ANTERIORE ALLA DATA DI RETROATTIVITÀ STABILITA NEL CERTIFICATO;
- C. RESPONSABILITÀ ASSUNTE VOLONTARIAMENTE DALL'ASSICURATO E NON DERIVATEGLI DALLA LEGGE, DA STATUTO, REGOLAMENTI O DISPOSIZIONI DELL'ENTE STESSO;
- D. STIPULAZIONE, E/O LA MANCATA STIPULAZIONE, E/O LA MODIFICA, DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, NONCHÉ OGNI CONTROVERSA DERIVANTE DALLA RIPARTIZIONE E/O DALL'ONERED I PAGARE PREMI, NONCHÉ IL PAGAMENTO E/O MANCATO O TARDIVO PAGAMENTO DI PREMI;
- E. AZIONI OD OMISSIONI IMPUTABILI A TITOLO DI DOLO ACCERTATO CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE;
- F. INQUINAMENTO DI QUALSIASI GENERE: D ARIA, ACQUA E SUOLO; DANNO AMBIENTALE IN GENERALE; LA PRESENZA E GLI EFFETTI, DIRETTI E INDIRETTI, DI MUFFA TOSSICA DI QUALSIASI TIPO E DI AMIANTO;
- G. CALUNNIA, INGIURIA, DIFFAMAZIONE;
- H. MULTE E PENALITA', SALVO QUANTO PREVISTO DALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE;
- I. AZIONI SINDACALI COLLETTIVE SALVO IL CASO IN CUI L'ASSICURATO PROVI CHE LA RESPONSABILITÀ DEDOTTA SAREBBE ESISTITA ANCHE SE IL DANNEGGIATO NON FOSSE STATO IN RAPPORTO DI DIPENDENZA O DI SERVIZIO CON L'ASSICURATO;
- L. IL POSSESSO, LA CUSTODIA O L'USO, DA PARTE DI QUALSIASI PERSONA, DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI, NATANTI O VELIVOLI, ESCLUSA COMUNQUE ED IN OGNI CASO LA RESPONSABILITÀ CIVILE DI CUI AL D.LGS N. 209 DEL 2005;
- M. FATTI O CIRCOSTANZE PREGRESSE GIÀ NOTE ALL'ASSICURATO E/O AL CONTRAENTE E/O DENUNCIATE PRIMA DELL'INIZIO DEL PRESENTE CERTIFICATO;
- N. DERIVANTI DA SVILUPPO COMUNQUE INSORTO, CONTROLLATO O MENO DI ENERGIA NUCLEARE O DI RADIOATTIVITÀ;
- O. DERIVANTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA GUERRA (DICHIARATA E NON), INVASIONE, ATTI DI NEMICI ESTERNI, OSTILITÀ (CON O SENZA DICHIARAZIONE DI GUERRA), GUERRA CIVILE, RIBELLIONE, RIVOLUZIONE, INSURREZIONE, USURPAZIONE DI POTERE, OCCUPAZIONE MILITARE, TUMULTI POPOLARI, SCIOPERI, SOMMOSSE. ATTI DI TERRORISMO O DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO;

- P. LE CONSEGUENZE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE DEL CONTRAENTE NONCHÉ DEL PERSONALE IN RAPPORTO DI DIPENDENZA O DI SERVIZIO CON IL CONTRAENTE;
- Q. LE CONSEGUENZE DEI DANNI NONCHÉ DEI MAGGIORI DANNI SOFFERTI DAI TERZI DANNEGGIATI IN CONSEGUENZA DI OMESSA, RITARDATA OD ERRONEA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI SINISTRI RICOMPRESI NELL'(AUTO)/ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE SANITARIA. QUALORA IL CONTRAENTE ESERCITI ATTIVITÀ SANITARIA, S'INTENDE INOLTRE OPERANTE LA SEGUENTE ESCLUSIONE:
- R. DANNI E PERDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIAGNOSTICA, TERAPEUTICA, PROFILASSI E DI SPERIMENTAZIONE SUI PAZIENTI UMANI E VETERINARIA;

L'ASSICURATORE NON CORRISPONDERÀ ALCUN INDENNIZZO IN RELAZIONE A SINISTRI CHE DERIVINO DA UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO:

- S. IN QUALSIASI MODO RICONDUCEBILE A CITTADINI, SOCIETÀ O GOVERNI DEI PAESI CONTRO I QUALI SONO IN ESSERE SANZIONI DA PARTE DELL'OFAC ("OFFICE OF FOREIGN ASSET CONTROL" DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA).
SI CONVIENE INOLTRE CHE L'ASSICURATORE NON SARA' TENUTO:
AL PAGAMENTO DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA A QUALUNQUE PERSONA FISICA O PERSONA GIURIDICA CHE SIA STATA DICHIARATA NON IDONEA A RICEVERE VANTAGGI O BENEFICI ECONOMICI IN SEGUITO A EMBARGO O SANZIONI PREVISTE DALL'ONU, DALL'UNIONE EUROPEA O DAGLI STATI UNITI D'AMERICA; OPPURE:
AL RIMBORSO DI UN ASSICURATO CHE ABBA INDENNIZZATO TALE PERSONA FISICA O PERSONA GIURIDICA

Art. 17 - Inizio e termine della garanzia (forma Claims Made)

L'ASSICURAZIONE VALE PER I SINISTRI DENUNCIATI DALL'ASSICURATO AGLI ASSICURATORI PER LA PRIMA VOLTA NEL CORSO DEL PERIODO DI EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE, A CONDIZIONE CHE TALI RICHIESTE SIANO CONSEGUENTI A COMPORTAMENTI COLPOSI POSTI IN ESSERE IN DATA SUCCESSIVA ALLA DATA DI RETROATTIVITÀ INDICATA IN POLIZZA (PERIODO DI GARANZIA RETROATTIVA), E NON SIANO STATE ANCORA PRESENTATE NÉ ALL'ASSICURATO NEPPURE AL PERSONALE IN RAPPORTO DI DIPENDENZA O DI SERVIZIO CON L'ASSICURATO STESSO.

NEL CASO DI COESISTENZA DI ALTRA COPERTURA ASSICURATIVA ANALOGA ALLA PRESENTE, PRECEDENTEMENTE STIPULATA A GARANZIA DEGLI STESSI RISCHI, LA SOPRAINDICATA ESTENSIONE DI GARANZIA RETROATTIVA, RISPONDERÀ ESCLUSIVAMENTE PER SOMME IN ECCESSO AI LIMITI DI CUI ALL'ALTRA COPERTURA, ESCLUSA OGNI GARANZIA A COPERTURA DELLE DIFFERENZE DI CONDIZIONI.

AGLI EFFETTI DI QUANTO DISPOSTO DAGLI ART. 1892-1893 C.C. IL CONTRAENTE DICHIARA DI NON AVERE RICEVUTO ALCUNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO IN ORDINE A COMPORTAMENTI COLPOSI, NÉ DI ESSERE A CONOSCENZA DI ALCUN ELEMENTO CHE POSSA FAR SUPPORRE IL SORGERE DELL'OBBLIGO DI RISARCIMENTO, PER FATTO IMPUTABILE AL MEDESIMO OD ALLE PERSONE DI CUI LO STESSO DEVE RISPONDERE GIÀ AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE

DELL'ASSICURAZIONE.

L'ASSICURAZIONE, LIMITATAMENTE AI DIPENDENTI LEGALI CHE CESSANO L'ATTIVITÀ NEL PERIODO DI VIGENZA DEL CERTIFICATO, È ALTRESÌ OPERANTE LE PERDITE PATRIMONIALI DENUNCIATE ALLA SOCIETÀ NEI DIECI (10) ANNI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ, PURCHÉ GLI STESSI SIANO AFFERENTI A FATTI O EVENTI DANNOSI OCCORSI DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE STESSA, COMPRESO IL PERIODO DI EFFICACIA RETROATTIVA DELLA GARANZIA (GARANZIA ULTRATTIVA).

Art. 18 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra riportato, viene concordato che la garanzia è valida anche per la responsabilità derivante all'Assicurato per atti ed omissioni - nonché nei confronti - del personale mentre presta servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali risarcibili ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico ricevuto.

Art. 19 – Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale Rappresentante del contraente e le società da quest'ultimo controllate.

Art. 20 – Vincolo di solidarietà

l'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità del contraente /assicurato. in caso di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, gli assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'assicurato stesso.

Art. 21 – Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, la data della prima denuncia di Sinistro sarà considerata come data di tutte le denunce presentate durante il periodo di Assicurazione.

Art. 22 – Gestione delle vertenze di Sinistro –Spese legali

L'impresa di assicurazione può assumere, fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze per le quali sia competente il giudice ordinario, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, designando a nome dell'Assicurato, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato. Sono a carico dell'Impresa di Assicurazione le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel certificato per il danno cui si riferisce la domanda. qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra assicuratori e assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra. il contraente e l'impresa reciprocamente prendono e danno atto che la garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al tribunale amministrativo regionale ed al consiglio di stato, di cui il contraente stesso si riserva la gestione in via esclusiva salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno.

L'impresa di assicurazione non riconoscono spese incontrate dall'assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Si prende atto che a seguito dell'entrata in vigore del dlgs 28/2010 (mediazione finalizzata alla conciliazione) sono inclusi nell'ambito del massimale per costi e spese:

- A) i costi propri di segreteria (spese di avvio) per l'istruttoria conseguente all'istanza di mediazione, sia qualora il contraente o l'assicurato sia parte Istante, sia qualora il contraente o l'assicurato sia chiamato alla mediazione;
- B) le spese di mediazione determinate in considerazione del valore della lite;
- C) le spese del legale eventualmente incaricato dal contraente o l'assicurato alla propria assistenza nella mediazione.

Art. 23 – Clausola Broker

Con la sottoscrizione della presente contratto di Assicurazione si prende atto che l'Assicurato e/o il Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di Assicurazione, alla società di brokeraggio indicata in polizza (qui di seguito indicato come Broker).

La società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del contraente e dell'assicurato dal Broker medesimo

- a) Ogni comunicazione effettuata al Broker, si considererà come effettuata all'Assicurato o al contraente.
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker alla Compagnia, si considererà come effettuata dall'Assicurato o dal Contraente.

Art. 24 – Clausola di regolazione Premio:

Se il parametro sono le retribuzioni si procederà alla regolazione del premio come segue: esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo indicato nella scheda di copertura.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione

L'assicurato deve fornire per iscritto alla compagnia i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dagli assicuratori e formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardata pagamento del premio di conguaglio gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero dovuto (deposito più conguaglio).

Art. 24B – Clausola di regolazione Premio relativa alla copertura assicurativa della Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Pubblici incaricati della progettazione di lavori e dei Dipendenti Pubblici incaricati della verifica della progettazione :

Responsabilità Civile Professionale di cui al D.Lgs 163/2006 e successive modifiche
L'assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'assicurato, alla responsabilità di cui al D.Lgs 163/2006 e successive modifiche relativa alla attività di progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04 dietro contestuale pagamento del premio.

Responsabilità Civile Professionale del Verificatore Interno.

L'assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'assicurato, alla responsabilità ai sensi dell' Art. 112 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e del D.P.R. n° 207/2010 e successive modifiche, relativa alla attività di verifica della progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni incarico di verifica dietro contestuale pagamento del premio.

Art. 25 - Esclusione della responsabilità solidale

La responsabilità di ogni impresa di assicurazione è disgiunta e non solidale con quella degli altri assicuratori. Ogni assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore.

Ogni membro sottoscrive una quota del rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo il rischio complessivo la somma delle quote di rischio sottoscritte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). LA RESPONSABILITÀ DI CIASCUN MEMBRO DEL SINDACATO È DISGIUNTA E NON SOLIDALE. OGNI MEMBRO È RESPONSABILE SOLO PER LA PROPRIA QUOTA. UN MEMBRO NON È RESPONSABILE IN SOLIDO PER LA QUOTA DEGLI ALTRI MEMBRI. NÉ QUALSIASI MEMBRO È ALTRIMENTI RESPONSABILE PER QUALSIASI OBBLIGAZIONE ASSUNTA DA OGNI ALTRO MEMBRO PER LO STESSO CONTRATTO.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd s indicata nella Nota Informativa. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

Art. 26 - Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari

È convenuto tra le parti che la presente Assicurazione è regolata da e sarà interpretata esclusivamente in base alla legge italiana.

Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente Assicurazione sarà devoluta all' autorità giudiziaria italiana.

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari da parte dell'Assicurato all'impresa di assicurazione ai sensi della presente Polizza, si fa riferimento al domicilio dell'impresa indicato in polizza

Art. 27 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da Sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Patrimoniale della Pubblica Amministrazione.

Art. 01 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Art. 02 - Altre Assicurazioni.

Art. 05 - Variazioni del rischio.

Art. 16 - Rischi esclusi dall'Assicurazione.

Art. 17 - Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made)

Art. 19 - Persone non considerate terzi.

Art. 23 - Clausola Broker.

Art. 24 - Clausola di regolazione Premio.

Art. 25 - Esclusione della responsabilità solidale.

Art. 26 - Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari.

**CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE
DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE PER LE
ATTIVITA' TECNICHE**

A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie di cui all'Art.13, è estesa alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato per:

- 1) le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:
 - progettista e verificatore della progettazione
 - direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
 - collaudatore;
 - "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del T.U.S.L. D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii. "Datore di Lavoro - Dirigente - Preposto - Medico Competente - Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
 - "Committente - Responsabile dei lavori - Coordinatore per la Progettazione - Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive Modifiche ed integrazioni
 - RUP - responsabile unico del procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - Servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento ex artt. 24, 31 comma 9 del D.Lgs. 50/16;
 - altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica)

con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;

2) le Perdite Patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente Contraente.

3) le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

4) i Danni Materiali e Corporali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

Condizioni Aggiuntive sempre operanti

- a) l'Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle attività in materia ecologica ed ambientale, fonti d' inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) l'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità derivante all'Assicurato per atti, errori od omissioni del personale incaricato dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dall'art. 26 c 8 D. Lgs. 50/2016 dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.

B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'ASSICURAZIONE NON VALE PER LE PERDITE PATRIMONIALI ED I DANNI CONSEGUENTI A:

- a) SMARRIMENTO, DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI DENARO, DI PREZIOSI O TITOLI AL PORTATORE, NONCHÉ PER LE PERDITE DERIVANTI DA SOTTRAZIONE DI COSE, FURTO, RAPINA, INCENDIO;
- b) ATTI OD OMISSIONI DA PARTE DI, O DANNI O RECLAMI NOTIFICATI ALL'ASSICURATO IN EPOCA ANTERIORE ALLA DATA DI RETROATTIVITÀ STABILITA NEL CERTIFICATO;
- c) RESPONSABILITÀ ASSUNTE VOLONTARIAMENTE DALL'ASSICURATO E NON DERIVATEGLI DALLA LEGGE, DA STATUTO, REGOLAMENTI O DISPOSIZIONI DELL'ENTE STESSO;
- d) STIPULAZIONE, E/O LA MANCATA STIPULAZIONE, E/O LA MODIFICA, DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, NONCHÉ OGNI CONTROVERSIA DERIVANTE DALLA RIPARTIZIONE E/O DALL'ONERE DI PAGARE PREMI, NONCHÉ IL PAGAMENTO E/O MANCATO O TARDIVO PAGAMENTO DI PREMI
- e) AZIONI OD OMISSIONI IMPUTABILI A TITOLO DI DOLO DELL'ASSICURATO;
- f) INQUINAMENTO DI QUALSIASI GENERE: D ARIA, ACQUA E SUOLO; DANNO AMBIENTALE IN GENERALE; LA PRESENZA E GLI EFFETTI, DIRETTI E INDIRETTI, DI MUFFA TOSSICA DI QUALSIASI TIPO E DI AMIANTO;
- g) CALUNNIA, INGIURIA, DIFFAMAZIONE;
- h) MULTE, AMMENDE, SANZIONI INFLITTE DIRETTAMENTE CONTRO L'ASSICURATO;
- i) IL POSSESSO, LA CUSTODIA O L'USO, DA PARTE DI QUALSIASI PERSONA, DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI, NATANTI O VELIVOLI, ESCLUSA COMUNQUE ED IN OGNI CASO LA RESPONSABILITÀ CIVILE DI CUI AL D.LGS N. 209 DEL 2005;
- l) FATTI O CIRCOSTANZE PREGRESSE GIÀ NOTE ALL'ASSICURATO E/O AL CONTRAENTE E/O DENUNCIATE PRIMA DELL'INIZIO DEL PRESENTE CERTIFICATO;
- m) DERIVANTI DA SVILUPPO COMUNQUE INSORTO, CONTROLLATO O MENO DI ENERGIA NUCLEARE O DI RADIOATTIVITÀ;
- n) DERIVANTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA GUERRA (DICHIARATA E NON), INVASIONE, ATTI DI NEMICI ESTERNI, OSTILITÀ (CON O SENZA DICHIARAZIONE DI GUERRA), GUERRA CIVILE, RIBELLIONE, RIVOLUZIONE, INSURREZIONE, USURPAZIONE DI POTERE, OCCUPAZIONE MILITARE, TUMULTI POPOLARI, SCIOPERI, SOMMOSSE. ATTI DI TERRORISMO O DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO;
- o) LE CONSEGUENZE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE PROPRIA;
- p) LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI PRESTATE DAL DIPENDENTE TECNICO IN PROPRIO DALLO STESSO E NON PER CONTO DELL'ENTE DI APPARTENENZA;

- q) LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI PRESTATE DAL DIPENDENTE TECNICO SE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE PROFESSIONALI STABILITE DA LEGGI E REGOLAMENTI;
- r) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI RELATIVI A CONTRATTI DOVE LA FABBRICAZIONE E/O LA COSTRUZIONE E/O L'EREZIONE E/O L'INSTALLAZIONE DELLE OPERE CONTRATTUALI, OPPURE LA FORNITURA DI MATERIALI O ATTREZZATURE SIANO EFFETTUATI DA IMPRESE DEL DIPENDENTE TECNICO O DI CUI LO STESSO SIA SOCIO A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA, O AMMINISTRATORE;
- s) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN DATA PRECEDENTE ALLA DATA DI RETROATTIVITÀ INDICATA NELLA SCHEDA DI COPERTURA;
- t) E DERIVANTI DALLA MANCATA RISPONDENZA DELLE OPERE ALL'USO ED ALLE NECESSITÀ CUI SONO DESTINATE;
- u) I DANNI ALLE OPERE OGGETTO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI O COLLAUDO ED A QUELLE SULLE QUALI O NELLE QUALI SI ESEGUONO I RELATIVI LAVORI DI COSTRUZIONE;
- v) I DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI.

C) PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITÀ DELL'OPERA

A parziale deroga della lettera B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le Perdite Patrimoniali ed i Danni conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

SONO IN OGNI CASO ESCLUSE DALLA PRESENTE GARANZIA LE PERDITE PATRIMONIALI:

- DERIVANTI DA MANCATO RISPETTO DI VINCOLI IMPOSTI DALLE PUBBLICHE AUTORITÀ;
- CONSEGUENTI A ROVINA DELLE OPERE OGGETTO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI O COLLAUDO;
- DERIVANTI DA GRAVI DIFETTI DI PARTI DELLE OPERE DESTINATE, PER PROPRIA NATURA, A LUNGA DURATA CHE COMPROMETTANO IN MANIERA CERTA E ATTUALE LA STABILITÀ DELL'OPERA.

LA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA È PRESTATA, ENTRO IL LIMITE PER SINISTRO E PER ANNO ASSICURATIVO INDICATO NELLA SCHEDA DI COPERTURA, E CON UNO SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO PARI AL 10% DELL'INDENNIZZO COL MASSIMO DI EURO 1.000.000,00----

D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di Certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

E) DANNI ALLE OPERE

A parziale deroga della lettera B) RISCHI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai Danni alle Opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle Opere stesse;
- gravi difetti di parti delle Opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l'Assicurazione comprende altre spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, CON L'OBBLIGO DA PARTE DELL'ASSICURATO DI OTTENERE IL CONSENSO SCRITTO DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunererà il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale. LA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA È PRESTATO, ENTRO IL LIMITE PER SINISTRO E PER ANNO ASSICURATIVO INDICATO NELLA SCHEDA DI COPERTURA, E CON UNO SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO PARI AL 10 % DELL'INDENNIZZO COL MASSIMO DI EURO 1.000.000,00--.

F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

A parziale deroga della lettera B) RISCHI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE, l'Assicurazione vale anche per i Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico PURCHÉ CONSEGUENTI A ROVINA TOTALE O PARZIALE DELLE OPERE PROGETTATE E/O DIRETTE DALL'ASSICURATO.

LA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA È PRESTATO ENTRO IL LIMITE PER SINISTRO E PER ANNO ASSICURATIVO INDICATO NELLA SCHEDA DI COPERTURA, E CON UNO SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO PARI AL 10% DELL'INDENNIZZO COL MASSIMO DI EURO 1.000.000,00.

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA
PROGETTAZIONE DI LAVORI

E

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA
DELLA PROGETTAZIONE

DEFINIZIONI ADDIZIONALI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Affidatario

Il soggetto a cui sono affidati gli appalti di lavori pubblici di cui all'art. 53, comma 2, lett. b) e c), del Codice;

Appalti pubblici di lavori

Gli appalti di cui all'art. 3, comma 7, del Codice;

Assicurato

Le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;

Certificato di collaudo provvisorio

Il documento di cui all'art. 141, comma 3, secondo periodo, del Codice attestante l'avvenuto collaudo dei lavori da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice;

Certificato di regolare esecuzione

Il documento di cui all'art. 141, comma 3, quarto e quinto periodo, del Codice attestante l'avvenuto collaudo dei lavori, da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice;

Codice

Il D. Lgs. 50/2016, e successive modificazioni ed integrazioni;

Committente

La Stazione appaltante;

Concessioni di lavori pubblici

Le concessioni di cui all'art. 3, comma 11, del Codice;

Decreto

Il decreto ministeriale di cui all'art. 252, comma 6, del Codice, al quale è accluso il presente Allegato;

Direttore dei lavori

Il soggetto di cui all'art. 101 del D. lgs. 50/2016

Ente di Appartenenza

L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di lavoro o di servizi

Esecutore dei lavori

Il soggetto che agli art. 3, comma 19, e 34 del Codice, al quale sono stati affidati i lavori;

Franchigia

La parte di Danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;

Lavori

Le attività di cui all'art. 3, comma 8, del Codice; Luogo di esecuzione delle opere

Il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica - nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le Opere assicurate;

Maggiore Costo

La differenza fra i costi e gli oneri che la Stazione Appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che la stessa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni;

Manutenzione

periodo indicato nel Contratto di appalto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016;

Notifica di Accettazione

Atto mediante il quale il Contraente e/o l'Assicurato notificano alla Società l'accettazione dell'incarico di verifica e le relative specifiche tecniche.

Nuove Spese di Progettazione

Gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale della progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal DPR 207/2010 , la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.

Opere

Le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella SchedaTecnica;

Periodo di assicurazione

Il periodo di tempo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa;

Progettista dei lavori

il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell art. 46 del D. Lgs. 50/2016, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;

Regolamento

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (nelle parti in cui resta in vigore ex artt. 216 e 217 del D. Lgs. 50/16) e ss.mm.ii.

Responsabile del procedimento

Il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;

Scheda Tecnica

La scheda obbligatoria, annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa, che riporta gli elementi informativi essenziali della copertura stessa e ne prova il rilascio da parte della Società firmataria nei confronti della Stazione appaltante;

Schema Tipo

Lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative introdotto dal D.M. 123/2004;

Scoperto

La parte di Danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;

Stazione appaltante

e Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 5 della Legge, committenti dei lavori.

Verifica

L'attività affidata dalla Stazione appaltante a un Verificatore per attestare, ai sensi dall'art. 112, commi 2 e 3, del Codice, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti richiesti dall'art. 93, commi 1 e 2, del Codice e la loro conformità alla normativa, prima dell'inizio delle procedure di affidamento nel caso di progetti redatti a cura della Stazione appaltante o prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori nel caso di progetti redatti dall'offerente;

Verificatore

Il soggetto incaricato dell'attività di verifica

SEZIONE PROGETTAZIONE

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), oltre che per i rischi professionali derivanti dall'esecuzione delle attività di progettazione previste agli artt. 23 e 24 del D. Lgs. 50/2016 e successivi atti normativi attuativi e/o di dettaglio, anche per i Maggiori Costi per le varianti rese necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista, in riferimento a quanto previsto all'art. 106 commi 2 e 9 del D. Lgs. 50/2016

Art. 2 - Assicurato

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il singolo dipendente pubblico o la pluralità di dipendenti pubblici che la Stazione appaltante abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto, fermo peraltro l'onere di stipula a carico dell'Amministrazione stessa ai sensi dell'art. 90, comma 5, primo periodo, del Codice.

Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione

La copertura assicurativa di cui al precedente Art. 1 opera in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato entro la data di cui all'Art. 5, primo comma, ultimo periodo della presente Sezione, e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'Art. 13 della presente Sezione.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal Regolamento o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal Regolamento o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata.

Nei casi di cui al comma precedente la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 4 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi al danno erariale;
- e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- g) conseguenti a:
 - furto
 - rapina
 - incendio
 - smarrimento, distruzione, danneggiamento,che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'Assicurato;
- h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
- i) derivanti dall'utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'Assicurato;
- l) imputabili agli organi direttivi della Stazione appaltante;
- m) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
- n) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'Assicurato un illegittima percezione di utilità;
- o) conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
- p) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.

Art. 5 - Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'Assicurazione, come riportato nella Polizza:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato ai sensi dell'Art. 13, primo comma della presente Sezione .
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24.00 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 6 mesi o 12 mesi dall'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 141, comma 1, del Codice, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato entro la predetta data.

Qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dell'esecuzione dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della relativa gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il Premio pagato al netto delle imposte.

Art. 6 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla parte VI del Regolamento.

Art. 7 - Massimale

Il Massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica; detto Massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'Assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del Massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più Sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Art. 8 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il Massimale stabilito all'Art. 7 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 9 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota di responsabilità attribuibile all'Assicurato.

Art. 10 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il Danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 11 - Dichiarazioni

L'Assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente nella proposta-questionario che forma parte integrante della presente Assicurazione.

Il Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall'art. 112 del Codice.

Art. 12 - Premio

L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata all'Art. 5, primo comma, lett. a) della presente Sezione sempreché sia stato pagato il relativo Premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del suddetto Premio.

Il Premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data prevista all'Art.5, primo comma, lett. b) della presente Sezione.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza del indicata all'Art. 5, primo comma, lett. a) (scadenza pagamento premio).

Art. 13 - Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dell'esecuzione dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dell'esecuzione dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. e), del Codice e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 14 - Proroga dell'assicurazione

Qualora, per qualsiasi motivo, il Certificato di collaudo provvisorio o il Certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 6 o 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all' Art. 5, primo comma, lett. b) della presente Sezione, l'Assicurato può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE "PROGETTAZIONE"

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla sezione "Scheda di Copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale)"

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Art.3 - Condizioni di validità dell'Assicurazione

Art. 4 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 8 - Pluralità di assicurati

Art.9 - Vincolo di solidarietà

Art.10 - Gestione delle vertenze di Danno - Spese Legali

Art. 11 - Dichiarazioni

Firma del
Contraente / Assicurato

Data

SEZIONE VERIFICA

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Art. 2 Assicurato

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato la struttura tecnica della Stazione appaltante e/o il singolo Dipendente che la Stazione appaltante abbia incaricato della verifica della progettazione dei lavori, ai sensi dell'art. 112, comma 5, del Codice e dell'art. 47 del Regolamento.

Si applica quanto disposto dall'art. 357, comma 18, del Regolamento e dall'art. 37, comma 2, dell'allegato XXI del Codice.

Art.3 Condizioni di validità dell'assicurazione

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;

la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;

i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il Progettista e/o Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art.4 Determinazione dell'indennizzo

Fermo il Massimale indicato all'Art. 8, i danni di cui all'Art.1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di verifica della progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelle che avrebbe sostenuto qualora l'Assicurato avesse riconosciuto il progetto come affetto da errori od omissioni.

Art. 5 Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non comprende i Danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di progettazione o di direzione dei Lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;
- d) afferenti alla responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile del soggetto incaricato della verifica; (l'esclusione opera in tutti i casi in cui l'attività di verifica sia svolta da un dipendente della Stazione Appaltante)

- e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti a inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- g) conseguenti a:
 - furto
 - rapina
 - incendio
 - smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'Assicurato;
- h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
- i) derivanti dall'utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'Assicurato;
- j) imputabili agli organi direttivi della Stazione appaltante;
- k) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
- l) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'Assicurato un illegittima percezione di utilità;
- m) conseguenti a insolvenza o fallimento dell'autore del progetto verificato dall'Assicurato;
- n) conseguenti a mancata esecuzione o a esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
- o) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.
- p) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente all'Assicurato per la sua responsabilità personale.

Art. 6 Durata ed efficacia dell'assicurazione

- a) La durata di questo Certificato è riportata nel Scheda Tecnica ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 48 mesi escluso il periodo di collaudo.
- b) L'efficacia dell'Assicurazione, per ciascuna opera:
 1. decorre dalla data di accettazione dell'incarico di verifica della progettazione da parte dell'Assicurato, indicata nella Notifica di Accettazione.

2. cessa:

- nel caso di verifica di progetto preliminare, alla data di approvazione del progetto definitivo da parte della Stazione appaltante;
- nel caso di verifica di progetto definitivo, alla data di approvazione del progetto esecutivo;

nel caso di verifica di progetto esecutivo, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione e, in ogni caso, una volta trascorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Quanto sopra è valido, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori e siano notificati all'Assicurato o al Contraente entro dodici mesi dalla data di ultimazione lavori secondo i termini previsti dall'Art. 16 Obblighi del Contraente e dell'Assicurato.

Qualora, per cause non imputabili al verificatore, l'inizio effettivo dell'attività di verifica non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di affidamento dell'attività medesima, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il Premio pagato al netto delle imposte.

Qualora, per qualsiasi motivo, il Certificato di collaudo provvisorio o il Certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro ventiquattro mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei Lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della presente copertura assicurativa. In tal caso, la Società s'impegna a concedere la proroga alle condizioni indicate nella Scheda di copertura.

Art. 7 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di attività di verifica della progettazione relativi a Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla parte VI del Regolamento.

Art. 8 Massimale di Assicurazione

Il Massimale previsto dalla copertura assicurativa è pari al 10% dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro.

Per ciascuna opera l'Assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'Assicurazione, come riportato nella relativa Notifica di Accettazione.

Art. 9 Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il Massimale stabilito all'Art. 8 Massimale della presente Sezione resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 10 Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 11 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale di assicurazione, calcolato secondo i criteri di cui all'Art. 8 Massimale della presente Sezione per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 12 Dichiarazioni

Il Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni del Codice per l'affidamento dell'incarico di attività di verifica di progettazione di lavori;
- b) l'attività di verifica della progettazione descritta nella Notifica di Accettazione rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

Art. 13 Notifica di Accettazione

Come previsto all'Art. 16 Obblighi del Contraente e dell'Assicurato della presente Sezione, per ogni verifica il Contraente e/o l'Assicurato dovranno notificare alla Società, anche per il tramite del Broker, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i seguenti dati:

- a. Assicurato (Soggetto incaricato della verifica della progettazione)
- b. Codice Fiscale/Partita Iva c. Ente di Appartenenza
- d. Descrizione dell'opera e. Luogo di esecuzione
- f. Data di accettazione dell'incarico g. Data prevista della fine dei lavori
- h. Importo dei lavori
- i. Livello di progettazione
- j. Massimale assicurato ai sensi del Codice e del Regolamento

Art.14 Costituzione del premio

Il Premio della presente Sezione è costituito dalla somma dei premi relativi a ciascun incarico di verifica notificato alla Società e come indicato dall' Art. 24B Clausola di regolazione Premio relativa alla Copertura assicurativa della Responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della progettazione di lavori e dei dipendenti pubblici incaricati della verifica della progettazione, paragrafo Responsabilità civile professionale del Verificatore interno.

Art. 15 Pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata all'Art. 6 (Durata ed Efficacia dell'Assicurazione) lett. a) sempre che sia stato pagato il relativo Premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto Premio.

Il Premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data prevista all'Art. 5 lett. b).

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data indicata all'Art. 6, primo comma, lett. a) (scadenza pagamento premio).

Art.16 Obblighi del Contraente e dell'Assicurato

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare tempestivamente alla Società la data di affidamento dell'incarico dell'attività di verifica della progettazione trasmettendo copia dell'allegato modello di Notifica di Accettazione, ai fini dell'attivazione della presente Assicurazione ai sensi e per gli effetti dell'Art. 6 che precede.

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare alla Società l'eventuale mancato inizio dell'attività stessa entro ventiquattro mesi dalla data di affidamento dell'incarico.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società, per il tramite del Broker, entro sessanta giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

In particolare l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. e), D.lgs 163/2006.

In ogni caso, l'Assicurato dovrà astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 17 Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista esterno

L'impresa di assicurazione conserva il diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei soli confronti del Progettista Esterno e rinunciano, altresì, a esercitare tale diritto nei confronti del Progettista dipendente del Contraente.

Art. 18 Clausola di raccordo

Qualora, durante il Periodo di assicurazione vengano emanate disposizioni regolamentari afferenti lo schema attuativo della presente Assicurazione, le Parti convengono che le garanzie di cui alla presente sezione saranno adeguate in conformità a quanto ivi previsto.

Art. 19 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'Assicurato è stato formalmente informato dell'evento dannoso - come da Art. 16 Obblighi del Contraente e dell'Assicurato della presente Sezione .

La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, se conosciute, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni e dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in suo possesso.

Successivamente alla denuncia, dovranno essere inoltrati tempestivamente tutti

gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE
ALLA SEZIONE "VERIFICA"**

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla sezione "Scheda di Copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale)"

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Art. 3 - Condizioni di validità dell'Assicurazione

Art. 5 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 9 - Pluralità di assicurati

Art. 10 - Vincolo di solidarietà

Art. 11 - Gestione delle vertenze di Danno - Spese di Resistenza

Art. 12 - Dichiarazioni

Firma del
Contraente/Assicurato

SCHEDA RIEPILOGATIVA

CONTRAENTE:	Comune di Salassa
Indirizzo:	Piazza Umberto I, 1
Partita Iva:	03702990015

Broker:	GREEN srl Independent Insurance Broker
----------------	---

DURATA DEL CONTRATTO	
Dalle ore 24:00 del	20/11/2019
Alle ore 24:00 del	31/12/2022

MASSIMALI DI GARANZIA RCT/O	
Euro 500.000,00	per sinistro
Euro 2.500.000,00	Massimale aggregato annuo

FRANCHIGIA/SCOPERTO	
Euro € 500,00	per sinistro

PERIODO DI GARANZIA RETROATTIVA
DAL 20/11/2006

SOTTOLIMITI Alle Condizioni aggiuntive, alle Estensioni di Copertura, alla Responsabilità Civile professionale dei Dipendenti Tecnici	
C) Perdite patrimoniali conseguenti all'inidoneità dell'opera	€ 250.000,00
E) Danni alle opere	€ 250.000,00
F) Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori	€ 250.000,00

Condizioni Speciali
Nessuna

Condizioni speciali aggiuntive allegate	
Garanzia Postuma	Operante

21.28) Acquedotti e Rete fognaria	Euro 150.000,00	10% min Euro 1.500
21.29) Inquinamento Accidentale	Euro 500.000,00	10% min euro 2.500

Calcolo del premio		
Retribuzione annua lorda	Tasso finito pro-mille	Premio finito ed acquisito
€ 200.000,00=	da definirsi ‰	€ da definirsi =

Data